



CIRCOLARE N. 41

Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura

I.C. SETTIMO VITTONO
Prot. 0004407 del 29/09/2021
(Uscita)

Al personale
Alle famiglie
Agli alunni

All'att. della DSGA

Oggetto: raccolta di foto e video – informazioni e indicazioni

Gentilissimi, con la presente comunicazione intendo fornire alcune indicazioni e riferimenti in merito alla raccolta di foto e video in ambito scolastico.

In via preliminare va precisato che ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy):

1. le immagini e la voce sono informazioni che permettono l'identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da considerare "dati personali" a tutti gli effetti;
2. costituisce "trattamento di dati" qualsiasi operazione compiuta con o sui dati personali (come ad esempio la raccolta, la conservazione, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, ecc.);
3. anche la sola registrazione di video o foto che riprendono persone identificabili si configura come un "trattamento di dati personali", come tale assoggettabile alla citata normativa.

Famiglie

La questione relativa alla raccolta ed eventuale pubblicazione di foto e video in ambito scolastico è stata da tempo affrontata (e risolta) dall'Autorità Garante nei seguenti termini, con riguardo ad una ben definita fattispecie.

Alla FAQ: "***Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?***" (<https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy>), la risposta fornita dal Garante è negativa, perché "*Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale.*"

La legittimazione che ne discende risulta subordinata al sussistere di queste **quattro condizioni**

- I) deve evidentemente trattarsi di un evento in ambito scolastico che è aperto alla partecipazione dei genitori;
- II) i soggetti autorizzati ad effettuare tali riprese sono i genitori;
- III) la finalità da essi perseguita deve essere personale;
- IV) l'ambito di circolazione dei dati personali raccolti (foto e video) deve limitarsi a quello familiare o amicale.

La risposta del Garante precisa inoltre che: "*Va però prestata particolare attenzione alla eventuale **pubblicazione** delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il **consenso** da parte degli esercenti la potestà genitoriale.*"



In pratica, ferme le prime tre condizioni, se la quarta non è rispettata perché l'ambito di circolazione delle riprese si estende ad una platea più ampia di destinatari mediante pubblicazione via internet, è necessario acquisire il preventivo consenso dei genitori dei minori coinvolti.

Personale scolastico

Rispetto a questa indicazione fornita dal Garante, cosa cambia se – in diversa fattispecie – a fare le riprese video o raccogliere le fotografie degli alunni è il **personale scolastico**?

Lo scenario è completamente diverso perché:

- le riprese vengono verosimilmente effettuate in un contesto “chiuso”, che cioè non prevede la presenza di soggetti esterni all'amministrazione scolastica (genitori e parenti degli alunni, visitatori, ecc.);
- è cambiata la qualità del soggetto che effettua le riprese (egli ha responsabilità del tutto diverse da quella genitoriale e quindi non può decidere per il minore);
- è cambiata la finalità perseguita (non è più di tipo “personale” ma è semmai configurabile come “istituzionale”, “professionale”, “promozionale”, “motivazionale”, ecc.);
- i dati personali raccolti non sono destinati a circolare in un ambito “familiare o amicale” (con ogni probabilità, essi costituiranno oggetto di comunicazione o diffusione mediante trasmissione telematica).

In questo diverso caso, allo scopo di verificare la liceità del trattamento di dati che intende effettuare attraverso la ripresa di fotografie, audio o video di alunni, l'operatore scolastico dovrebbe porsi una serie di **interrogativi preliminari progressivi**:

1. La finalità del trattamento consiste nella esecuzione di un **compito di interesse pubblico** (o nell'adempimento di un **obbligo legale**)?
2. Il trattamento è **funzionale** al raggiungimento della finalità perseguita? (serve, ad esempio, per documentare l'attività formativa svolta nell'ambito di un P.O.N., o di un progetto didattico previsto nel P.T.O.F.)
3. Quel trattamento è l'**unico modo** per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l'attività svolta, ad esempio attraverso gli elaborati prodotti dagli alunni)
4. Il trattamento è **proporzionato** rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo)
5. La eventuale adozione di **cautele particolari** nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixellando i volti, ecc.), impedisce di raggiungere la finalità perseguita?

Se le risposte alle domande precedenti sono tutte affermative il trattamento può essere certamente considerato legittimo in sé e, teoricamente, non richiederebbe consenso.

Il consenso è invece assolutamente indispensabile se:

- le domande precedenti hanno ricevuto **risposte dubbie o addirittura negative** (maggiore è il loro numero, maggiori possono essere le responsabilità che assume il titolare del trattamento);
- i dati trattati sono destinati alla **pubblicazione**, cioè verranno messi a disposizione di soggetti indeterminati, ad esempio attraverso i canali social o il sito web (beninteso, al di fuori di circuiti protetti come può essere la piattaforma GPU per la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale, ed esclusi i casi in cui, per le particolari cautele adottate nel trattamento (vedi sopra *punto 5*) è stato spezzato il collegamento tra l'informazione personale pubblicata (immagine o voce) e l'interessato al quale essa appartiene).

Dirigente scolastico

In simili ipotesi, poiché il consenso dei genitori diventa la (necessaria e sufficiente) condizione di liceità del trattamento, è quanto mai opportuno che la questione venga attentamente ponderata dal titolare del trattamento (l'istituzione



scolastica, in persona del suo Dirigente), effettuando di volta in volta un prudente bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e dei potenziali rischi per l'interessato

Rischi connessi

Laddove tali oneri vengano ritenuti accettabili (nell'interesse della Scuola), prima di procedere alla eventuale pubblicazione delle immagini di minori resta ancora da valutare se – stabilito l'interesse superiore del fanciullo quale considerazione preminente (come prescrive la relativa Convenzione di New York del 1989) – i potenziali rischi che ne derivano risultano comunque giustificati.

Allo scopo di fornire un utile elemento di valutazione per la prudente decisione che, al riguardo, il titolare del trattamento è chiamato ad assumere, riporto gli esiti di una recente analisi condotta dall'Eurispes (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, ente privato che dal 1986 è iscritto all'Anagrafe Nazionale degli enti di ricerca del MIUR) e riguardante il fenomeno sociale dello *sharenting*, ossia dell'esposizione dei figli attraverso i post sui social e la condivisione di immagini e video che li riguardano.

“L'Eurispes.it” (il magazine online del medesimo Istituto di ricerca) ha messo in guardia i genitori (auspicandone una “educazione al digitale” che li renda più consapevoli dei meccanismi alla base delle piattaforme di condivisione sociale) dai **rischi tecnologici** che incombono sulla esposizione mediatica di immagini di minori ([Foto e video dei figli sui social: quali regole? – L'Eurispes](#)).

Il primo è dato dalla possibilità che tramite fotomontaggi o, addirittura, video di tipo *deep fake* le immagini pubblicate possano entrare nei circuiti frequentati da pedofili.

La definizione che il vocabolario Treccani fornisce del sostantivo *deep fake* (o *deepfake*) è quella di “Filmato che presenta immagini corporee e facciali catturate in Internet, rielaborate e adattate a un contesto diverso da quello originario tramite un sofisticato algoritmo.

Un altro genere di rischio attiene alla possibilità che le immagini del minore finiscano, come peraltro avviene anche per le nostre, all'interno di piattaforme di riconoscimento facciale che utilizzano una mole impressionante di dati per poter affinare i loro sistemi di Intelligenza Artificiale basati sul *machine learning*.

Conclusioni

la Scuola pubblica avverta il segnale di allarme trasmesso dalla indagine Eurispes, prima ed anche più forte rispetto ai genitori ai quali esso è direttamente rivolto, e che la prima contribuisca con il proprio esempio all'educazione digitale non solo degli studenti ma anche delle loro famiglie, **limitando** la pubblicazione di foto e video di minori ai soli casi in cui, per le circostanze che lo connotano il trattamento di dati personali rispetta per impostazione predefinita la protezione dei dati personali.

Disposizioni per il personale docente

In considerazione di quanto sopra esposto, si dispone che ogni singola richiesta di raccolta foto o video da parte del personale venga sottoposta al dirigente scolastico per la sua valutazione ed eventuale approvazione. La richiesta dovrà essere in forma scritta e dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione del caso.

Vi ringrazio per la consueta collaborazione e vi saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Natale Necchi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93